

VITO PIERGIOVANNI

Norme, scienza e pratica giuridica
tra Genova e l'Occidente
medievale e moderno



Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna

Le vicende storiche del fallimento, sul piano normativo e dottrinale, su quello della morale individuale e collettiva e su quello degli atteggiamenti delle comunità nella applicazione di regole e sanzioni che spaziano dall'etica al diritto, costituiscono, forse, uno degli esempi più significativi dell'adeguamento di un istituto al modo di essere socio-economico della collettività. Se solo si pensi alle concrete conseguenze sugli assetti personali e familiari, previste dagli ordinamenti del passato¹, e derivate dalla condanna alla pena dell'infamia o all'arresto per debiti possiamo convenire che le situazioni dei debitori e dei creditori hanno risentito dei contesti istituzionali in cui tali soggetti si sono trovati ad operare, e che le diverse temperie storiche hanno indotto trattamenti giuridici spesso molto differenti.

Partendo dal presupposto che tale istituto è sconosciuto al mondo romano, risulta chiara la ragione per cui il fallimento, nelle sue specificità di complesso di modalità giuridiche che consentono il concorso dei creditori, venga percepito solo nella società medievale come autonoma entità concettuale. La spinta proveniente da una società che economicamente sceglie il commercio come attività primaria, identificante e qualificante, postula la necessità di strumenti giuridici adeguati: le molteplici implicazioni del fallimento, infatti, hanno obbligato i legislatori a salvaguardare le situazioni sia di ordine privato che pubblico, emanando norme in campo privatistico ed altre di tipo processuale e di diritto penale².

* Pubbl. in *La Giurisdizione fallimentare. Modelli dottrinali e prassi locali tra Basso Medioevo ed Età Moderna*, Atti del Convegno, Ravenna, 18-19 novembre 2010, a cura di A. LEGNANI ANNICHINI e N. SARTI, Bologna 2011, pp. 21-28.

¹ F. MIGLIORINO, *Fama e infamia. Problemi della società medievale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985.

² Si veda da ultimo V. PIERGIOVANNI, *Brevi note storiche sul fallimento*, in *Il fallimento tra tradizione e innovazione. Scritti in onore di Antonino Dimundo*, a cura di A. BARCA, («Quaderni di nuova giurisprudenza ligure», 2010/1), pp. 5-8.

Non è dato ritrovare nella scienza giuridica medievale una autonoma riflessione sul fenomeno del dissesto mercantile, ma soltanto molte e particolareggiate osservazioni sugli svariati aspetti dell'istituto, che ha trovato trattazione e modi di ricostruzione complessiva soprattutto all'interno della letteratura alimentata dalla prassi, come i *consilia*, e della giurisprudenza delle diverse Rote, mentre fondamentali echi legislativi si ritrovano in Italia, come ha dimostrato Santarelli, soprattutto negli statuti cittadini³.

È in questo cangiante panorama che si trova ad operare la dottrina giuridica, ed i risultati frammentari, almeno sino alla cinquecentesca opera di Stracca, ne sono la conseguenza. Non esiste nel Medioevo, quindi, un'opera dottrinarica specificamente dedicata al fallimento, e una trattazione completa dell'istituto si trova all'interno del volume del primo sistematore del diritto commerciale, appunto il giurista anconitano Benvenuto Stracca (1509-1578). Egli scrive il *De mercatura seu mercatore tractatus*, nel 1553, e nella settima parte, dopo una breve Parte intitolata *Quando mercator esse desinat*, inizia il *Tractatus de conturbatoribus sive decoctoribus*⁴.

³ Per la storiografia italiana più recente fondamentali i contributi di Santarelli, tra cui U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell'età intermedia*, Padova 1964; ID., *Disposizioni generali (I parte), Disposizioni generali della dichiarazione di fallimento, art. 1-22*, in *Commentario Scialoja Branca: Legge fallimentare*, a cura di F. BRICOLA, F. GALGANO, G. SANTINI, Bologna-Roma 1974, pp. 1-23; ID., *Fallimento (Storia del)*, in *Digesto delle discipline privatistiche. Sezione commerciale*, V, Torino 1990⁴, pp. 366-372; ID., *Mercanti e società fra mercanti*, Torino 1992², pp. 57-100; si v. anche A. SACERDOTI, F. CARMÌ, *Fallimento*, in *Enciclopedia Giuridica Italiana 1900*, VI/1, Milano 1900, p. 2; C. PECORELLA, U. GUALAZZINI, *Fallimento (Storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XVI (1967), pp. 220-233; V. PIERGIOVANNI, *Banchieri e falliti nelle 'Decisiones de mercatura' della Rota Civile di Genova*, in *Diritto comune, diritto commerciale, diritto veneziano*, Colloquio tenuto al Centro tedesco di studi veneziani dal 20 al 21 ottobre 1984, a cura di K. NEHLSN VON STRYK e D. NÖRR, Venezia 1985 (Quaderni del Centro tedesco di studi veneziani, 31), pp. 17-38; A. SCIUMÈ, *Ricerche sul fallimento nel diritto moderno*, I, *Il momento settecentesco*, Milano 1985; J. HILAIRE, *Introduction historique au droit commercial*, Paris 1986, pp. 305-339; F. MIGLIORINO, *Mysteria concursus. Itinerari premoderni del diritto commerciale*, Milano 1999; G. SPECIALE, *Fallimento tra dolo e sfortuna, L'azione revocatoria e il diritto d'asilo nei secoli XVI-XVIII*, Roma 1996; W. PAKTER, *The origins of bankruptcy in medieval canon and roman law*, in *Proceedings of the Seventh International Congress of Medieval Canon Law*, Cambridge, 23-27 July 1984, a cura di P. LINEHAN, Città del Vaticano 1988 (*Monumenta Iuris Canonici, Series C, Subsidia*, 8), pp. 485-506; B. CLAVERO, *Antidora, Antropologia católica de la economía moderna*, Firenze 1991 (Per la storia del pensiero giuridico moderno, 39), pp. 139 e sgg. e 171 e sgg.

⁴ *Tractatus de conturbatoribus sive decoctoribus*, in BENVENUTI STRACCIAE *Tractatus de*

Quest'opera, su cui tornerò più oltre, è, evidentemente, prodotto della scienza giuridica della prima Età moderna e risponde alla domanda, da parte dei giuristi operanti nella pratica, di un riferimento sistematico complessivo sul tema: essa può essere, quindi, letta come una tappa, anche se fondamentale, del percorso di una elaborazione dottrinale frammentata e dispersa, spesso in più vasti commentari, oltre che nelle raccolte consiliari e giurisprudenziali, ma che non ha ottenuto una particolare attenzione storiografica.

Una significativa testimonianza di quanto appena detto sembra emergere da due brevi operette che, proponendo riflessioni sulla fuga dei debitori in pericolo di decozione, fanno, a piena ragione, parte della famiglia della letteratura fallimentare. Si tratta del trattato del giurista quattrocentesco Giovanni Battista Caccialupi, dal titolo *De debitore suspecto et fugitivo* e di quello del cinquecentesco giurista francese Ioannes Thierry, intitolato *De fuga*. Non è certo casuale l'accostamento delle due opere: esso è il frutto di una scelta editoriale cinquecentesca. L'editore le ha, infatti, ritenute degne di essere incluse nel grande progetto dei *Tractatus tractatum* come uniche specifiche testimonianze riconducibili alla materia fallimentare.

Entrambe le operette sono ancora il riflesso di una visione non unitaria del fenomeno del dissesto, ma possono anche leggersi come il segnale di un ripensamento scientifico, ritenuto ormai necessario, della prassi e dell'attualità.

Giovanni Battista Caccialupi, un autore marchigiano vissuto tra il 1420 ed il 1496, diviso tra la cattedra senese e gli impegni presso la Curia romana, come si ricava dalla importante ricostruzione biografica e scientifica di Giuliana D'Amelio, è conosciuto soprattutto per la sua opera principale, *De modo studendi in utroque iure*, ma, come vedremo, anche questo lavoro meno noto sulla fuga appare occasionalmente confezionato in ambiente universitario⁵.

mercatura seu mercatore, in *De Mercatura Decisiones et Tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus*, Lugduni, MDCX (rist. Torino 1971), pp. 473-516.

⁵ G. D'AMELIO, *Caccialupi Giovanni Battista*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 15, Roma 1972, pp. 790-797. Il titolo riportato da un manoscritto della Biblioteca Casanatense è esattamente *De suspectis et fugitivis debitoribus* e la data di composizione dovrebbe essere anteriore al 1470. La prima edizione senese è del 1486 ed è seguita da diverse altre prima che il testo sia inserito nei *Selecti tractatus assecurationis* (Venezia MDLXXX) e nei *Tractatus Universi Iuris*, Venezia MDLXXXIV, III/2, ff. 148-155rb.

Quando Caccialupi scrive il suo trattato i legislatori statutari avevano già definito il problema di chi dovesse ritenersi fallito, riflettendo su una complessa realtà fattuale che richiedeva una immediata risposta normativa. Come afferma Santarelli

«dopo qualche iniziale incertezza ... i legislatori colsero nella fuga il sintomo tipico ed infallibile del dissesto di un mercante ... Questo orientamento legislativo diventò rapidamente tradizionale, sempre restando fermo il collegamento tra fuga e insolvenza: si fuggiva, insomma, perché non si voleva o non si poteva pagare i propri debiti; e questa fuga, così qualificata dalle circostanze che la determinavano e dagli scopi che con essa si perseguivano, venne sanzionata come comportamento oggettivamente (e gravemente) illecito »⁶.

Il trattato di Caccialupi affronta espressamente il tema del debitore che, paventando una situazione di sopravveniente insolvenza, si rende fuggitivo e, quindi, sospetto. La spinta a rendere pubbliche le proprie riflessioni sul tema provengono, come Caccialupi stesso afferma, dalle frequenti situazioni di illegalità che si verificano in queste circostanze⁷:

«Cum viderem sepiissime iudices et officiales egredi terminos iuris et equi, in decernendis capturis contra debitores assertos, de fuga suspectos, et fugitivos, et huiusmodi disceptatio in partibus istis propter fines propinquos vicinorum quotidiana sit ».

Il percorso è bilaterale in quanto: «Nam sive hinc descendentes illuc confugiant, vel e contra, huc se recipiant ».

Diventa così essenziale l'attenta vigilanza dei creditori all'apparire dei segnali di dissesto: « ea propter curent diligentes creditores prevenire fugam ».

Caccialupi, già famoso per il trattato *De modo studendi in utroque iure*, confessa che il lavoro gli serve per vincere la noia di un giorno festivo (« mecum ipse volutans, ocium fugare decrevi »).

Considerando che il tema è stato, in passato, trattato in maniera non soddisfacente, « a maioribus nostris sparsim et imperfecte examinatum »⁸, è utile che esso diventi oggetto di discussione nella scuola (« nobiscum conferre, ut mutua disputatione veritatem investigamus »).

⁶ U. SANTARELLI, *Mercanti* cit., pp. 68-69, e ID., *Per la storia del fallimento* cit., pp. 47-80.

⁷ *Tractatus domi. Ioannis Baptiste Caccialupi de sancto Severino, de debitore suspecto, et fugitivo*, in *Tractatus Tractatum*, Lugduni MDXLIX, XVI, cc. 181 v.-182 r.

⁸ *Ibidem*, c. 181 r.

Il tono scolasticamente scherzoso prosegue con un richiamo all'impegno didattico e di studio: «et propter hanc rei huius digestionem, saltem detur mihi occasio in premissis altius speculandi, longequè melius erit diebus festis, in huius rei cognitione versari».

Non si deve, quindi, lasciare spazio all'ozio «ut quidam scholares faciunt», perché per essi, come diceva Odofredo, «Chi oggi festa, non fa mai codigo ne digesta», con il rischio dell'ignoranza poiché «non sufficit stare in studio, sed oportet studere».

Il pericolo dell'ozio è, infatti, incombente e ci sono studenti che «si de domo non exeunt, tamen frequenter iocantur, et sero ad libros redeunt, dicuntur vagantes et errantes».

Ed addirittura non godrebbero dei privilegi previsti per gli studenti dal diritto civile e da quello canonico.

Il risultato del lavoro così impostato da Caccialupi è questo trattato che prende in esame tutte le tipologie di fuga e assegna agli uomini in fuga quasi la certezza di essere falliti e frodatori. Si dice, intatti:

«Illud scio quod omnis coniectura crescit contra fallitos, qui sunt faciles ad mentendum, sunt etiam infamissimi, qui voce antiquissime legis dari deberent creditoribus lacerandi ... Item si fallitus, ergo fraudator, sic enim lex vocat eum, et appellatur edictum fraudatorum quia a communiter accidentibus falliti sunt fraudatores, ut inquit Baldus in consilio in quondam domini Mediolani »⁹.

Alla equiparazione dei falliti ai frodatori si giunge attraverso una presunzione, ed uno dei fattori determinanti di questo giudizio è costituito proprio dalla «fuga», elemento teoricamente e praticamente centrale nell'istituto del fallimento medievale. Era sufficiente il verificarsi di questo evento perché il mercante fosse ritenuto fallito e si mettessero in moto i meccanismi giuridici previsti dagli statuti: come atto del Comune, la ufficializzazione dello stato di dissesto, di cui la fuga è ormai la prova principe, si sancisce con il bando del mercante fuggitivo, a cui sono collegate una serie di pene personali quali l'interdizione dai pubblici uffici¹⁰.

Il riferimento a Baldo ed alla letteratura consiliare richiama un autore ed una fonte che, come vedremo, si riveleranno fondamentali per la costruzione dell'opera di Stracca e per l'utilizzazione del patrimonio medievale.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ U. SANTARELLI, *Per la storia del fallimento* cit., p. 48 e sgg.

È a questa tradizione che si richiama, nel sedicesimo secolo, il secondo breve trattato sulla “fuga” inserito, come già detto, nei *Tractatus Universi Iuris*. Si tratta del *Tractatus domini Ioannis Thierry Lingonenensis Iuris utriusque doctoris totam materiam fuge laconice complectens*¹¹.

Il giurista francese ha deciso di scrivere il trattato sulla fuga per proporre una più generale riflessione sugli effetti che il diritto civile e quello canonico prevedono, in campo penale e probatorio, per chi si sottragga, ed è prassi comune, alle conseguenze dei propri comportamenti. L’Autore spiega, infatti, che, osservando la realtà che lo circonda, «Huius temporis conditionem prospiciens», egli si è accorto che «plurimi cum deliquerunt, aufugiunt».

Occorre, quindi, ricostruire i contorni giuridici del fenomeno “fuga” e un breve accenno è fatto al diritto romano che la richiama nella circostanza specifica:

«fuga servi impedit eius prescriptionem sicut fuga animalis... Fuga enim reddit quem suspectum ... et si existat leve indicium ad torturam. Baldus ... dicit quod fuga facit semiplenam probationem, tamen non totam, si aliter statuto disponderetur, licet constituat quem in mala fide»¹².

Lo sviluppo successivo del discorso attiene soprattutto ad alcuni aspetti controversi della fuga e della ricettazione del fuggitivo, nel diritto canonico.

In campo delle conseguenze civili e penali, a parere dell’Autore, uno degli aspetti più rilevanti del fenomeno riguarda il problema della cattura del fuggitivo, cioè se «Debitor fugitivus, an creditoris propria auctoritate capi possit».

Viene citato Guglielmo Durante, grande processualista medievale, il quale lo ritiene possibile, ma Thierry chiarisce che il creditore può farlo solo per presentare il debitore al giudice per una decisione, non certo per ucciderlo, seguendo prassi non sicuramente improntate all’umanitarismo. Si ritiene, comunque, che la fuga non induca soltanto un sospetto di colpevolezza ma sia considerata *semiplena probatio*. Ecco, quindi, lo sforzo di riportare la prassi dell’istituto ai principi del processo romano-canonico¹³.

¹¹ *Tractatus domini Ioannis Thierry Lingonenensis Iuris utriusque doctoris totam materiam fuge laconice complectens*, in *Tractatus Tractatum* cit., XVI, cc. 181 r.-v.

¹² *Ibidem*.

¹³ *Ibidem*.

Torniamo adesso all'opera di Stracca, il *Tractatus de conturbatoribus sive decoctoribus*: Charles Donahue Jr. che sul trattato *De Mercatura* di Stracca ha scritto, nel 2005, un importante ed esaustivo saggio, ritiene che entrambe le parole del titolo possono ricomprendersi nel concetto di fallimento¹⁴. A suo parere, però, la parte sul fallimento si propone come la continuazione della parte precedente, *Quando mercator esse desinat*, e Stracca vede la *decoctio* come un drammatico esempio di cessazione dell'attività mercantile, che richiama contestualmente le complicate procedure, sia statutarie che di diritto comune, che interferiscono con le varie fasi dell'istituto fallimentare. La scelta organizzativa di Stracca, secondo Donahue, funziona per la normalità dell'attività mercantile, ma non è sempre coerente quando si tratta di riportare queste attività alle vicende fallimentari ed alla insolvenza. Il risultato è qualche commistione tematica tra le varie parti¹⁵. La conclusione dello studioso statunitense è che la scelta attraverso cui Stracca ha confezionato questo materiale « non è particolarmente sistematica e la sua popolarità tra i contemporanei non consiste certo in un nuovo disegno sistematico mai peraltro esistito per la materia mercantile ».

Sempre secondo Donahue, l'idea di Goldschmidt che la "law merchant" sia una creazione dei mercanti si rivela una esagerazione¹⁶. Certo i mercanti medievali hanno partecipato alle operazioni dei tribunali che trattavano materie mercantili, ma essi raramente, o mai, lo fecero indipendentemente dal potere politico locale. Relativamente a quello che concerneva il diritto stesso, esistevano probabilmente singole consuetudini mercantili che rendevano possibile commerciare, alcune solo locali, altre di più vasta estensione. Queste consuetudini, continua Donahue, non si aggiungevano, però, ad un sistema legale mercantile, perché dovunque noi vediamo creato un simile sistema è la conseguenza del lavoro di uomini che lo hanno maturato, nella pratica e nei tribunali, con uno schema di diritto che non è una creazione di mercanti ma, nel caso dell'Inghilterra, dei tribunali consuetudinari del Regno, o, nel caso dell'Italia, dei dottori dello *ius commune*.

¹⁴ C. DONAHUE JR., *Benvenuto Stracca's De Mercatura: Was There a Lex mercatoria in Sixteenth-Century Italy?*, in *From Lex Mercatoria to Commercial Law*, a cura di V. PIERGIOVANNI (Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal History, 24), Berlin 2005, p. 69 e sgg.

¹⁵ *Ibidem*, pp. 81-82.

¹⁶ *Ibidem*, p. 114.

Personalmente devo dissentire dall'opinione del mio illustre Collega statunitense, sia per quello che riguarda la figura di Stracca, sia per quanto attiene al contributo dei mercanti alla formazione di uno *ius mercatorum*.

Una sistematica incerta o incompleta può certo essere considerata un limite della capacità di costruire l'opera, o della cultura personale dell'Autore, ma non serve a ridimensionare un tentativo di isolare il mercante come oggetto autonomo di trattazione giuridica. Il riferimento alla dottrina dei dottori dello *ius commune*, o ai tribunali, si iscrive all'interno di un disegno, che pur con qualche errore o manchevolezza, offre per la prima volta un contributo specifico su un settore del diritto che diventa presto un oggetto autonomo di riflessione da parte di legislatori, giudici e dottori.

Rimango del parere che per i contenuti e le fonti utilizzate si possa dire che questa trattazione di Stracca sia la testimonianza del momento di ricomposizione sistematica e di sintesi della grande dottrina basso-medievale; un esempio di questo rapporto di dipendenza culturale si ottiene comparando, in tema di statuti mercantili corporativi, l'opera di Stracca con un analogo testo commentato da Baldo degli Ubaldi quasi due secoli prima¹⁷. Sono apporti e riferimenti da non sottovalutare se si voglia comprendere quanto spessore culturale e spirito dei tempi sia contenuto in quanto di innovativo Stracca propone. Il trattato sul fallimento è infarcito di citazioni letterarie classiche e propone una base culturale che non ha nulla da invidiare agli umanisti suoi contemporanei, come Alciato, che Stracca, in altri contesti, cita e combatte. Come mi è già capitato di notare¹⁸ è, infatti, molto indicativo che nell'introduzione generale al trattato sulle assicurazioni Stracca lanci un significativo attacco alle metodologie umanistiche ed enunci una appassionata difesa della tradizione dei commentatori¹⁹. Il

¹⁷ V. PIERGIOVANNI, *Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi*, in *Scritti di storia del diritto offerti dagli allievi a Domenico Maffei*, a cura di M. ASCHERI, Padova 1991 (Medioevo e Umanesimo, 78), p. 249 e sgg.

¹⁸ V. PIERGIOVANNI, *I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione*, in *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*, Atti del Convegno, Como, 18-19 ottobre 2007, a cura di S. ROSSI e C. STORTI, Varese 2009 (Insubria University Press, Quaderni, 30), pp. 103-114.

¹⁹ BENVENUTI STRACCHAE *De assecurationibus Tractatus*, Venetiis MDLXIX, p. 10. «Cicero si Boetio credimus in commentariis topicorum, non tam propriis nominibus quam notioribus nonnunquam usum est, et Proculus noster Iurisconsultus quo facilius res intelligeretur cum agrum qui insula fuerat, insulam appellavit, abususque est nomine, ut res innotesceret». In tal modo egli introduce una citazione di Cicerone: «res enim et tempora nova nomina suadent

“pratico” Stracca non nega ehe una lingua elegante possa apportare « non modicum ornamentum », ma invita gli umanisti a storicizzare poiché « Tempori tribuendum est potius quam Bartholo et caeteris si minus proprie locuti sunt ». Si chiamano a raccolta tutte le forze e le motivazioni del *mos italicus*: « Doctores antiquos pondere, numero et mensura recentiores superare », e si rafforza il concetto citando addirittura una famosa pratica processuale del Ferrari secondo cui « Magis adhaerendum veteribus quam recentioribus doctoribus ».

Tornando al trattato di Stracca ed alle sue scelte scientifiche, una volta valutato correttamente il suo spessore culturale, come attestato da quanto sopra ricordato, è probabile che si debba pensare che il suo voler essere « esegetico e locale », come afferma Lattes, non sia che il risultato di una scelta metodologica²⁰. L'Editore del volume sul fallimento nel frontespizio aggiunge che questo secondo trattato e il successivo *Tractatus de adiecto*, sono il completamento dell'opera principale sulla mercatura²¹: la scelta di operare la ricostruzione del contratto di assicurazione attraverso una linea segnata da un formulario locale²², risponde, forse meglio di qualunque disquisizione teorica, alla domanda che, come ha indicato all'inizio della sua *praefatio*, gli viene da amici mercanti anconitani, che non è difficile vedere anche come clienti che usufruiscono della sua opera di consulente.

Lo sforzo di Stracca è soprattutto volto a collegare la tradizione della normativa e della pratica mercantile con quella della dottrina giuridica, che si era trovata in difficoltà nel qualificare e valutare il fenomeno del dissesto economico non percepito come fenomeno autonomo dal diritto romano. In

produrre », a cui fanno seguito un profluvio di citazioni di classici letterari latini per preparare l'affermazione che ormai molte parole del volgare sono entrate a fare parte del lessico comune « et vulgo pro Latinis haberi ». Le rivendicazioni continuano perché Stracca aggiunge che « Alciatum Budeum et reliquos huius classis viros bene doctos pulchrae atque perlucidae gemmae comparandos, quae aspectu miram praestant dilectationem: at si eam in forum detulens, difficile emptorem inuenias, non enim in forensibus questionibus et controversiis eam quam veteres iuris interpretes utilitatem attulerunt ».

²⁰ A. LATTES, *Lo Stracca giureconsulto*, in « Rivista di diritto commerciale », VII (1909), p. 722.

²¹ BENVENUTI STRACCHAE *De assecurationibus Tractatus* cit. Nel frontespizio l'Editore aggiunge: « ... Quibus accessit quotidianus de Adiecto Tractatus ... Ex quibus Tractatus de Mercatura ab Autore olim editus perfectus redditur ».

²² E. SPAGNESI, *Aspetti dell'assicurazione medievale*, in *L'assicurazione in Italia fino all'Unità. Saggi storici in onore di Eugenio Artom*, Milano 1975, p. 78.

questa direzione emergono alcuni aspetti di costruzione normativa che innovano la tradizione. Un esempio, riportato da Hilaire, riguarda la formula *decoctor ergo frauditor* elaborata dalla dottrina precedente. Stracca introduce una nuova distinzione tra le diverse cause di fallimento: la sfortuna, che induce pene infamanti, l'imprudenza, che suggerisce il ricorso al concordato, e la frode, che richiama l'applicazione di pene più severe²³. È in questo più generale ed armonico contesto che occorre inquadrare la lettura complessiva dell'istituto del fallimento da parte di questo Autore.

Il merito maggiore di Stracca, per concludere, è stato quello di aver inaugurato una sistemazione dottrinale complessiva ed autonoma dello *ius mercatorum*, operando sulla solida base della precedente tradizione scientifica e pratica, che aveva consegnato, a lui e ai giuristi che si metteranno sulla sua stessa strada, una elaborazione scientifica innovata, sia nelle figure contrattuali, sia negli spunti organizzativi, canonizzati dagli statuti corporativi.

È una operazione che egli compie avendo una visione culturale ancora derivata dai canoni metodologici dei giuristi, come i grandi commentatori, legati alle più consolidate espressioni professionali, senza accettare le innovazioni dell'umanesimo giuridico, che conosce e combatte: è un giurista che non si può comprendere appieno se non si tenga sempre presente la sua scelta, ed il suo orgoglio, di essere sempre e comunque un "avvocato" di Ancona.

²³ J. HILAIRE, *Introduction historique au droit commercial* cit., p. 312.

INDICE

Presentazione	pag.	7
Tabula gratulatoria	»	9

Istituzioni locali e statuti: contributi alla storia genovese e alla comparazione giuridica

Il Senato della Repubblica di Genova nella 'riforma' di Andrea Doria	»	13
Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	»	57
Il sistema europeo e le istituzioni repubblicane di Genova nel Quattrocento	»	65
Il diritto genovese e la Sardegna	»	113
I rapporti giuridici tra Genova e il Dominio	»	123
Leggi e riforme a Genova tra XVI e XVII secolo	»	141
Diritto e potere a Genova alla fine del Trecento: a proposito di tre 'consigli' di Baldo degli Ubaldi	»	159
Dottrina e prassi nella formazione del diritto portuale: il modello genovese	»	171
Statuti e riformazioni	»	193
Gli statuti di Albenga ed il progetto di un "corpus" degli statuti liguri	»	209
Celesterio Di Negro	»	219
Le istituzioni politiche: dalla compagna al podestà	»	225

Una raccolta di sentenze della Rota Civile di Genova nel XVI secolo	pag. 239
Alcuni consigli legali in tema di forestieri a Genova nel Medioevo	» 251
Aspetti giuridici della pesca del corallo in un trattato seicentesco	» 263
La ristampa degli statuti novaresi di Francesco Sforza	» 273
Cultura accademica e società civile alle origini dell'ateneo genovese	» 283
L'organizzazione dell'autonomia cittadina. Gli statuti di Albenga del 1288	» 291
Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine	» 317
Gli influssi del diritto genovese sulla Carta de Logu	» 329
La normativa comunale in Italia in età fredericiana	» 341
Sui più antichi statuti del ponente ligure	» 359
Considerazioni storico-giuridiche sul testo degli statuti di Acqui	» 365
Note per la storia degli statuti e delle autonomie locali	» 375
L'arbitrato. Profili storici dal diritto romano al diritto medievale e moderno	» 381
Giovanni Maurizio (1817-1894): le lezioni di diritto costituzionale	» 395
Tradizioni e modelli alle origini del diritto europeo	» 409
Il diritto del commercio internazionale e la tradizione genovese	» 417
L'organizzazione di una città portuale: il caso di Genova	» 427
La cultura giuridica in Liguria nel passaggio dall'Alto al Basso Medioevo	» 439

Prospettiva storica e diritto europeo. A proposito di <i>L'Europa del diritto</i> di Paolo Grossi	pag. 447
Apporti dottrinali seicenteschi in tema di interpretazione statutaria e diritto penale	» 453
La dimensione internazionale di una storia locale: Genova nel Medioevo e nell'Età moderna	» 461
Alderano Mascardi	» 473
Giovanni Maurizio	» 477
Il diritto ed una "filosofia della storia patria"	» 481
Leggendo la storia di Genova attraverso le vicende delle sedi e dei documenti dell'Archivio di Stato	» 487
<i>De iure ovium</i> . Alle origini della trattatistica giuridica sulla pastorizia	» 495

Diritto canonico medievale

Gregorio de Montelongo legato apostolico in Lombardia e patriarca di Aquileia (1238-1269)	» 509
Sinibaldo dei Fieschi decretalista. Ricerche sulla vita	» 519
La lesa maestà nella canonistica fino ad Ugucione	» 547
Il primo secolo della scuola canonistica di Bologna: un ventennio di studi	» 575
La 'peregrinatio bona' dei mercanti medievali: a proposito di un commento di Baldo degli Ubaldi a X 1.34	» 595
Un medioevo povero e potente: a proposito di « profili giuridici della povertà nel francescanesimo prima di Ockham »	» 605

Il Mercante e il Diritto canonico medievale: <i>‘Mercatores in itinere dicuntur miserabiles personae’</i>	pag. 617
The Itinerant Merchant and the Fugitive Merchant in the Middle Ages	» 635
Tracce della cultura canonistica a Vercelli	» 651
Il diritto canonico: il Medioevo	» 663
Il pellegrino nella tradizione canonistica medievale	» 685
La « bona fides » nel diritto dei mercanti e della Chiesa medievale	» 697
Innocenzo IV legislatore e commentatore. Spunti tra storiografia, fonti e istituzioni	» 709

Scienza e pratica commerciale e marittima

Bartolomeo Bosco e il divieto genovese di assicurare navi straniere	» 751
Dottrina, divulgazione e pratica alle origini della scienza commercialistica: Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi, appunti per una biografia	» 785
L’Italia e le assicurazioni nel secolo XIX	» 827
Le assicurazioni marittime	» 869
Banchieri e falliti nelle ‘Decisiones de mercatura’ della Rota Civile di Genova	» 883
Courts and Commercial Law at the Beginning of the Modern Age	» 903
The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVI th Century: The “Decisiones de Mercatura” Concerning Insurance	» 915

Guerra commerciale e discriminazione religiosa in alcune sentenze in tema di pirateria (secoli XVII-XVIII)	pag. 933
Diritto commerciale nel diritto medievale e moderno	» 945
I banchieri nel diritto genovese e nella scienza giuridica tra Medioevo ed Età Moderna	» 971
Un trattatello sui mercanti di Baldo Degli Ubaldi	» 987
Imprenditori e impresa alle origini della scienza del diritto commerciale	» 1005
Alle origini delle società mutue	» 1013
Banchieri e mercanti: modelli di classificazione nella dottrina giuridica genovese	» 1033
Diritto e giustizia mercantile a Genova nel XV secolo: i <i>consilia</i> di Bartolomeo Bosco	» 1047
Tradizione normativa mercantile e rapporti internazionali a Genova nel Medioevo	» 1067
Derecho mercantil y tradición romanística entre Medioevo y Edad Moderna. Ejemplos y consideraciones	» 1081
Statuti, diritto comune e processo mercantile	» 1103
Il diritto dei mercanti genovesi e veneziani nel Mediterraneo	» 1117
La storiografia del diritto marittimo	» 1131
Lo statuto albertino in Liguria: le lezioni di diritto costituzionale di Ludovico Casanova	» 1143
Assicurazione e finzione	» 1167
La giustizia mercantile	» 1173

Il viaggio oltremare nel diritto tra Medioevo ed Età moderna	pag. 1191
Il diritto dei banchieri nella Genova medioevale e moderna	» 1199
Genoese Civil <i>Rota</i> and mercantile customary law	» 1211
Le regole marittime del Mediterraneo tra consuetudini e statuti	» 1231
Note per una storia dell'assicurazione in Italia	» 1245
La <i>Spiegazione</i> del Consolato del mare di Giuseppe Lorenzo Maria Casaregi	» 1257
Aspetti del diritto marittimo in epoca colombiana secondo le fonti liguri	» 1273
Brevi note dottrinali e giurisprudenziali in tema di naufragio	» 1277
Il diritto portuale di Castelgenovese: spunti di comparazione	» 1283
I fondamenti scientifici del diritto di assicurazione	» 1293
Il viaggio per mare. Spunti di diritto medievale e moderno	» 1307
Il diritto dei mercanti e la dottrina giuridica in età moderna. Considerazioni comparative tra Benvenuto Stracca e Gerard Malynes	» 1315
Brevi note storiche sul fallimento	» 1327
Dai tribunali di mercanzia alle Camere di commercio	» 1337
Riflessioni della scienza commercialistica sul fallimento tra Medioevo ed Età Moderna	» 1349

Avvocatura e notariato

La ristampa di una “prattica” notarile seicentesca	» 1361
Il notaio nella storia giuridica genovese	» 1377

Scienza giuridica e notariato italiano tra medioevo ed età moderna	pag. 1391
A proposito di alcuni recenti contributi alla storia del notariato in Europa	» 1401
La professione e la cultura del notaio parmense	» 1409
Notariato e rivoluzione commerciale: l'esempio di Rolandino	» 1417
A proposito di una storia del notariato francese	» 1427
Tra difesa e consulenza: tipologie professionali degli avvocati nelle società di Antico Regime	» 1431
Fides e bona fides: spunti dalla scienza e dalla pratica giuridica medievale	» 1441
Martino da Fano e lo sviluppo del diritto notarile	» 1455
Il notaio e la città	» 1465
La <i>redemptio captivorum</i> : spunti dalla scienza giuridica medievale e moderna	» 1469
Bibliografia degli scritti di Vito Piergiovanni	» 1479



Associazione all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Direttore responsabile: *Dino Puncub*, Presidente della Società
Editing: *Fausto Amalberti*

ISBN - 978-88-97099-08-6

ISSN - 2037-7134

Autorizzazione del Tribunale di Genova N. 610 in data 19 Luglio 1963
Stamperia Editoria Brigati Tiziana - via Isocorte, 15 - 16164 Genova-Pontedecimo